

**Regolamento della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE)**

del 17 settembre 2025

approvato dalla Delegazione amministrativa il 14 novembre 2025

---

*La Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Delegazione),*

visto il capitolo II numero 2.1 della direttiva della Delegazione amministrativa del 13 maggio 2022 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

*decreta:*

**Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento è inteso in particolare a:

- a. stabilire le competenze in materia di utilizzo delle risorse finanziarie;
- b. definire l'elenco delle attività della Delegazione e dei suoi membri che danno diritto a indennità;
- c. disciplinare la procedura per l'autorizzazione a partecipare ad attività e percepire le relative indennità;
- d. decidere la questione delle supplenze.

**Art. 2 Budget**

<sup>1</sup> La Delegazione dispone di un budget annuale previsto nell'ambito del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

<sup>2</sup> La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso. A tal fine può fissare priorità tra le attività di cui all'articolo 3.

<sup>3</sup> Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

<sup>4</sup> Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

<sup>5</sup> Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento al segretario generale, che esamina se un sorpasso del preventivo può essere compensato con altri mezzi del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

<sup>6</sup> Il segretario generale informa regolarmente la Delegazione amministrativa sullo stato del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

### **Art. 3 Attività**

<sup>1</sup> Su mandato dell'Assemblea federale, i membri della Delegazione partecipano all'adempimento dei compiti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE). A tal fine, si fondono sui regolamenti e sulle consuetudini dell'APCE.

<sup>2</sup> Rientrano in particolare nelle competenze della Delegazione e dei suoi membri:

- a. la partecipazione alle sedute della Delegazione;
- b. la partecipazione alle sessioni dell'APCE, incluse le sedute di preparazione dei gruppi politici;
- c. la partecipazione alle sedute delle commissioni o sottocommissioni dell'APCE;
- d. la partecipazione, in qualità di rappresentanti ufficiali dell'APCE, alle sedute di altri organi del Consiglio d'Europa;
- e. la partecipazione a sedute e visite di lavoro nell'ambito di mandati di relatore e di procedure di monitoraggio;
- f. la partecipazione, in qualità di rappresentanti ufficiali dell'APCE, a conferenze internazionali;
- g. la partecipazione, in qualità di membri di commissioni ad hoc dell'APCE, a missioni internazionali di osservazione elettorale;
- h. l'adempimento dei doveri di ospitalità in occasione di sedute o incontri di commissioni o sottocommissioni dell'APCE o di altri organi o rappresentanti del Consiglio d'Europa che si tengono in Svizzera;
- i. il mantenimento di relazioni bilaterali, nel quadro delle sessioni dell'APCE a Strasburgo, con inviti rivolti dalla Delegazione ad altre delegazioni nazionali o a rappresentanti del Consiglio d'Europa.

### **Art. 4 Attività non sottoposte ad autorizzazione**

La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 lettere a–g non necessita di autorizzazione. Il presidente della Delegazione firma i conteggi delle indennità dopo che hanno ricevuto il visto dei Servizi del Parlamento.

### **Art. 5 Attività sottoposte ad autorizzazione**

<sup>1</sup> La partecipazione alle attività di cui all'articolo 3 lettere h ed i necessitano di previa autorizzazione del presidente della Delegazione se risulta che comporteranno spese a carico del budget della Delegazione.

<sup>2</sup> Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

## **Art. 6 Organizzazione di attività della Delegazione in Svizzera**

<sup>1</sup> L'organizzazione di attività della Delegazione in Svizzera necessita dell'approvazione della Delegazione.

<sup>2</sup> Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie per organizzare detta attività.

## **Art. 7 Locali del Palais de l'Europe**

<sup>1</sup> Le spese relative alle attrezzature e alla manutenzione dei locali della Delegazione all'interno del Palais de l'Europe possono essere prelevate dal budget della Delegazione, semprché non siano a carico del Consiglio d'Europa.

<sup>2</sup> Ogni spesa superiore a 500 franchi è sottoposta all'approvazione del presidente della Delegazione.

## **Art. 8 Assistenza informatica**

<sup>1</sup> I Servizi del Parlamento sono incaricati di installare le infrastrutture e le attrezzature informatiche necessarie nei locali della Delegazione svizzera.

<sup>2</sup> La Delegazione ha diritto al massimo a una giornata e mezza di assistenza informatica in loco per settimana di sessione a Strasburgo, fornita dai Servizi del Parlamento.

<sup>3</sup> I Servizi del Parlamento assicurano il funzionamento dell'infrastruttura informatica e l'assistenza informatica per la Delegazione.

## **Art. 9 Contributi volontari**

<sup>1</sup> Su domanda del segretario generale dell'APCE, la Delegazione può versare contributi volontari, prelevati dal suo budget, per contribuire al finanziamento di progetti dell'APCE.

<sup>2</sup> Se l'importo dei contributi volontari previsti è superiore a 15 000 franchi all'anno, la Delegazione deve ottenere la previa approvazione della Delegazione amministrativa.

<sup>3</sup> Il versamento di contributi volontari necessita dell'approvazione della Delegazione.

## **Art. 10 Supplenze**

<sup>1</sup> La Svizzera ha diritto a sei seggi di rappresentanza e a sei seggi di supplenza all'interno dell'APCE. Quando si costituisce (art. 7 cpv. 1 ORInt<sup>1</sup>), la Delegazione decide quali membri avranno lo statuto di rappresentante e quali quello di supplente. Bada in particolare a garantire una rappresentanza adeguata dei gruppi parlamentari e dei generi come previsto dal regolamento dell'APCE.

<sup>2</sup> I dodici membri della Delegazione possono tutti sedere nelle commissioni permanenti dell'APCE. In linea di principio la Svizzera ha diritto, in ogni commissione, a due seggi di titolari e a due di sostituti. Lo statuto di titolare o sostituto a livello delle commissioni è indipendente da quello di rappresentante o supplente a livello dell'Assemblea plenaria. Quando si costituisce, la Delegazione decide quali membri avranno lo statuto di titolari e quali quello di sostituti, nonché chi di essi siederà nelle diverse commissioni.

<sup>3</sup> I rappresentanti in seno all'Assemblea plenaria e i titolari in seno alle commissioni possono farsi sostituire in tali organi dai supplenti o sostituti. Non possono farsi sostituire da deputati che non fanno parte della Delegazione.

## **Art. 11 Assenze giustificate**

<sup>1</sup> I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere b–g del presente regolamento sono considerati scusati dal loro Consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6<sup>bis</sup>).

<sup>2</sup> Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro Consiglio.

## **Art. 12 Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Il regolamento del 9 ottobre 2017 è abrogato.

In nome della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Il presidente:

Alfred Heer, consigliere nazionale

---

<sup>1</sup> Versione del 28 set. 2012 (Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento), in vigore dal 1° ott. 2012 (RS 171.117).